

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE


L'Assessore

DECRETO N. 09 DEL 19 APR 2006

Oggetto: Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovina e caprina – Attività di mantenimento delle qualifiche sanitarie del territorio regionale - Anno 2006 -.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini
- VISTO il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n° 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

W



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 09
DEL 19 APR 2006

L'Assessore

- VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30-04-1996 sulla identificazione e registrazione degli animali;
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione;
- VISTI i Decreti Ministeriali del 20 aprile 1998, concernenti la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina, da brucellosi bovina e bufalina, da brucellosi ovina e caprina delle provincie di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari;
- VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;
- VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";
- VISTO in particolare l'allegato A del D.L.vo n. 196/1999, che prevede il controllo su tutto il patrimonio bovino a distanza di tre anni, qualora la percentuale di allevamenti infetti non superi la percentuale del 0,2% negli ultimi due controlli biennali;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 14-03-2005, n. 7, sui "Piani nazionali di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovina e caprina";

W



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 09
DEL 19 APR 2006

- VISTA** la Decisione della Commissione 2005/873/CE del 30 novembre 2005, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE;
- CONSIDERATO** che la normativa vigente prevede, qualora i territori provinciali e regionali siano dichiarati ufficialmente indenni dalla tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina e dalla brucellosi ovi-caprina, che l'Autorità sanitaria regionale proceda ad una rimodulazione delle attività di controllo;
- CONSIDERATO** che l'ultimo controllo per la tubercolosi, generalizzato su tutti gli allevamenti bovini, è stato effettuato nell'anno 2003;
- CONSIDERATE** le risultanze favorevoli dell'attività diagnostica svolta nel Piano di risanamento della brucellosi ovina e caprina nel 2005;
- PRESO ATTO** del parere espresso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con nota n° 2229 del 27 febbraio 2006 sulle attività integrative nel Piano di risanamento della brucellosi ovina e caprina per l'anno 2006.

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale;

DECRETA


Articolo 1 Obiettivi

1. L'applicazione sul territorio regionale di misure sanitarie di controllo per la tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e per la brucellosi ovina e caprina ha la finalità di garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per il mantenimento delle qualifiche sanitarie in atto.
2. Negli allevamenti ovis e caprini, ad integrazione dei controlli minimi di cui all'articolo 12, lettera B) del D.M. 02-07-1992, n. 453, sono svolte ulteriori attività diagnostiche per individuare eventuali fonti residue di brucellosi, e per impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti.

Articolo 2 Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) "*animale reattivo*": l'animale della specie ovina e caprina in cui, a seguito dell'esecuzione delle prove di laboratorio, si è riscontrata positività alla siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa bengala (SAR-Ag:RB), e reazione negativa alla fissazione del complemento (FdC);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 09
DEL 19 APR 2006

- b) "animale infetto di brucellosi ovina, caprina o bovina": l'animale risultato positivo alla prova ufficiale di laboratorio FdC, oppure ad altri accertamenti colturali o di altra natura atti a svelare la presenza dell'agente eziologico;
- c) "allevamento a rischio di brucellosi ovi-caprina, di brucellosi bovina e di tubercolosi bovina":
1. un allevamento in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 317/1996;
 2. un allevamento in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme sulla movimentazione animale;
 3. un allevamento che sia stato focolaio di brucellosi ovi-caprina o di brucellosi bovina o di tubercolosi bovina, e sia stato risanato da meno di due anni;
 4. un allevamento che nel corso degli ultimi tre anni non ha effettuato alcun controllo ufficiale nei confronti della brucellosi ovi-caprina.

Articolo 3 Attività di controllo per la brucellosi ovina e caprina

1. Controlli in allevamento


- a) In tutto il territorio regionale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.
- b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende viene estratto con modalità random tra gli allevamenti presenti sul territorio regionale dichiarati ufficialmente indenni.
- c) Nel campione di allevamenti individuato con modalità *random*, sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale gli animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da tabella di cui all'**Allegato 1**, in modo tale da svelare una prevalenza pari o superiore al 2%, con un livello di confidenza del 99%.
- d) A tal fine sono riportate nell'**Allegato 2** le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.
- e) Il sorteggio delle aziende random e le sostituzioni degli allevamenti non più attivi sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

2. Attività in allevamenti a rischio

- a) Negli allevamenti di cui all'art 2, lettera c, punto 3, al fine del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne, i controlli sierologici sono effettuati comunque con cadenza annuale su tutti gli animali di età superiore ai sei mesi.
- b) Tra gli allevamenti di cui all'art.2, lettera c, punto 4, che non sono stati controllati per la brucellosi negli ultimi tre anni, è sorteggiato, con modalità random, un campione di allevamenti da sottoporre al controllo sierologico ufficiale SAR-Ag:RB, in grado di dimostrare al 99% di confidenza che la prevalenza all'interno di questi allevamenti è inferiore allo 0,5%, che rapportato alla popolazione dell'intera Sardegna rappresenterebbe una prevalenza complessiva comunque inferiore allo 0,2%.
- c) L'individuazione ed il sorteggio di queste aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

3. Movimentazione

- a) Tutti gli ovini ed i caprini destinati alla movimentazione per commercio o per scopi riproduttivi verso un altro allevamento, devono essere sottoposti, con esito favorevole, ad un esame sierologico ufficiale tramite SAR-Ag:RB, da effettuarsi nei 30 giorni precedenti lo spostamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE


L'Assessore

DECRETO N.

DEL

09
19 APR 2006

- b) Tali controlli non sono obbligatori per gli animali provenienti da allevamenti che sono stati sottoposti, con esito favorevole, a controlli sierologici per brucellosi ovina e caprina tipologia I (*random*), tipologia IV (compravendita) e tipologia VIII (allevamento a rischio), nel corso degli ultimi 12 mesi.
- c) Di tale esenzione deve essere fatta esplicita menzione sulla dichiarazione di provenienza degli animali di cui all'allegato D della Circolare del Ministero della Salute del 28-07-2005.
4. Macellazione ordinaria
- a) All'atto della regolare macellazione, tutti gli ovini e caprini, di età superiore ai sei mesi, di provenienza regionale ed extraregionale, devono essere sottoposti al prelievo di sangue per l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali tramite SAR-Ag:RB. I sieri sono accompagnati dai modelli 2 bis/33, in cui deve risultare, oltre che l'identificazione del singolo capo, il nominativo del proprietario o del detentore, il Comune e la località dell'allevamento o stalla del commerciante e la sede del macello con relativo numero di riconoscimento.
- b) Qualora gli esami risultino positivi alla FdC, l'Istituto Zooprofilattico avrà cura di inviare copia del rapporto di prova sia al Servizio veterinario richiedente che al Servizio veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza del capo macellato. Il Servizio veterinario competente avrà cura di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso il controllo sierologico ufficiale di tutti gli animali dell'allevamento di provenienza, di età superiore ai sei mesi.
- c) Qualora gli animali macellati rinvenuti positivi provengano da allevamenti situati al di fuori del territorio regionale, la comunicazione verrà inviata al Servizio veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.
- d) All'atto della macellazione degli animali infetti, come definiti dal Decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, dagli stessi vengono prelevati gli organi per le successive indagini di laboratorio tese alla ricerca dell'agente eziologico, utilizzando l'apposito modello di accompagnamento.
5. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività
- Qualora in un allevamento ovino o caprino si rinvercano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni per l'insorgenza di focolaio ed in particolare:
- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
- b) effettuazione dell'indagine epidemiologica che deve essere inviata all'OEVR, presso il Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità;
- c) esami sierologici su tutti i capi di età superiore ai sei mesi da sottoporre alle prove ufficiali previste per la brucellosi, nell'allevamento di provenienza ed in quelli collegati epidemiologicamente ad esso;
- d) abbattimento dei capi risultati positivi e dei capi reattivi;
- e) prelievo degli organi all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali del comma d), come definiti dal Decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, e ricerca attraverso opportune indagini di laboratorio dell'agente eziologico.
6. Modelli di accompagnamento sieri
- I Servizi veterinari inviano i campioni sierologici all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale scortati dalle schede di accompagnamento (Mod. 2 bis/33), che dovranno riportare il motivo del prelievo riferito ad una delle seguenti tipologie:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 09
DEL 19 APR 2006

- I – prelievo nell'ambito del piano di sorveglianza 2006 (allevamento sorteggiato);
- II – prelievo effettuato al macello;
- III – prelievo effettuato su allevamento controllato a seguito di positività riscontrata al macello;
- IV – prelievo effettuato su allevamento per il controllo della movimentazione (compravendita od altro);
- V – prelievo effettuato su allevamento epidemiologicamente collegato;
- VI – prelievo effettuato su allevamento sospetto;
- VII – prelievo effettuato su allevamento infetto o infetto al precedente controllo;
- VIII – prelievo effettuato su allevamento a rischio.

7. Attività presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

- a) Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 2%, l'Istituto Zooprofilattico avrà cura di effettuare l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.
- b) Come contemplato dalle norme vigenti ogni singolo siero SAR positivo è comunque esaminato anche con la FdC.
- c) Nel caso che uno o più campioni diano esito positivo alla FdC, l'Istituto Zooprofilattico, in collaborazione con i Servizi Veterinari, procede all'espletamento di tutte le indagini di laboratorio necessarie per confermare od escludere la presenza dell'agente eziologico della brucellosi nell'allevamento.
- d) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ricevuti i campioni di sangue per le prove sierologiche ufficiali, trasmette gli esiti al Servizio della Prevenzione entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

8. Flussi informativi


- a) I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL trasmettono gli esiti delle sieropositività allo scrivente Assessorato immediatamente via telefax.
- b) I Servizi Veterinari trasmettono i dati relativi alle attività svolte, distinti secondo le tipologie di cui al punto 6, con cadenza trimestrale.

Articolo 4 Attività di controllo per la tubercolosi bovina e bufalina

- 1. Entro il 31 dicembre 2006 tutti gli animali della specie bovina e bufalina di età superiore alle sei settimane sono sottoposti a controllo ufficiale per la tubercolosi bovina mediante prova di intradermoreazione.
- 2. Ogni capo animale della specie bovina o bufalina da movimentare deve essere sottoposto a prova tubercolinica nei 30 giorni precedenti o successivi alla data della movimentazione. Nel caso in cui la prova venga effettuata nei 30 giorni successivi allo spostamento, l'animale deve essere tenuto in isolamento e non può essere trasferito presso altri allevamenti prima dell'esito favorevole della prova tubercolinica.
- 3. Negli allevamenti sede di focolaio di malattia diagnosticato al mattatoio, tutti gli animali presenti di età superiore alle sei settimane sono testati, contestualmente alla prova allergica, anche con la prova del γ -interferon.

Articolo 5 Attività di controllo per la brucellosi bovina e bufalina

- 1. Attività prevista in allevamento e per movimentazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE


L'Assessore

DECRETO N. 09
DEL 19 APR 2006

- a) In tutti gli allevamenti, conformemente all'articolo 15 del D. M. 27 agosto 1994, n. 651, tutti gli animali presenti di età superiore ai dodici mesi sono sottoposti ad un controllo sierologico annuale.
 - b) I bovini di età superiore ai dodici mesi, destinati alla movimentazione per commercio o per scopi riproduttivi verso un altro allevamento, devono essere sottoposti con esito favorevole all'esame sierologico ufficiale, praticato nei trenta giorni precedenti lo spostamento.
2. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività
Qualora si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) effettuazione dell'indagine epidemiologica, che deve essere inviata al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità;
 - c) prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'allevamento di provenienza e in quelli epidemiologicamente ad esso collegati;
 - d) abbattimento dei capi positivi;
 - e) prelievo degli organi all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali infetti, per le successive indagini di laboratorio tese alla ricerca dell'agente eziologico.
3. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di capi sospetti
Qualora in un allevamento bovino si rinvenivano uno o più capi sospetti, SAR-Ag:RB positivi e FdC negativi, nell'allevamento devono essere poste in essere le seguenti azioni:
- a) isolamento dell'animale sospetto;
 - b) effettuazione dell'indagine epidemiologica, che deve essere inviata al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità;
 - c) visite cliniche dei bovini dell'allevamento;
 - d) ripetizione dell'esame sierologico sul capo sospetto;
 - e) se ritenuto opportuno, ulteriori indagini di laboratorio anche su altri capi dell'allevamento.
- Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui al punto b), c) ed e) diano esito favorevole, il sospetto può essere revocato.

Articolo 6 Attività di controllo per la leucosi bovina enzootica

1. Nel territorio dei Comuni ricadenti nella Provincia di Oristano, tutti i bovini di età superiore ad un anno sono sottoposti ad un controllo sierologico ufficiale per la leucosi bovina enzootica.
2. Nella restante parte del territorio regionale, conformemente all' articolo 11, comma 3, lettera b) del D.M. 2 maggio 1996, n. 358, un campione di animali di età superiore ai 24 mesi, pari al 20% del numero totale dei capi presenti, è sottoposto a controllo sierologico presso tutti gli allevamenti dichiarati ufficialmente indenni.
3. I bovini, di età superiore ai dodici mesi, destinati alla movimentazione per commercio o per scopi riproduttivi verso un altro allevamento, devono essere sottoposti, con esito favorevole, ad un esame di laboratorio ufficiale, effettuato nei trenta giorni precedenti al trasporto (art.13 del D. M. 2 maggio 1996, n. 358).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 09

DEL

19 APR 2006

Articolo 7 Allevamenti sprovvisti di qualifica

Nelle aziende zootecniche che ancora non hanno raggiunto la qualifica di ufficialmente indenne per brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina e brucellosi ovi-caprina, sono mantenute in essere tutte le attività sanitarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria sino al raggiungimento delle caratteristiche essenziali e dei requisiti idonei a determinare i presupposti per la concessione delle predette qualifiche.

Articolo 8 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito, secondo l'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37, ad un massimo di € 9.296,22.
2. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
3. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Articolo 9 Disposizioni finali

1. Il presente Decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Regione Sardegna, entra immediatamente in vigore ed ha validità sino al 31 dicembre 2006.
2. I Sindaci, i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., i Veterinari Ufficiali e le forze dell'Ordine, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare il presente Decreto.
3. E' abrogato il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 14 marzo 2005, n° 07, sui "Piani nazionali di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovina e caprina".

L'Assessore

Nerina Dirindin

SF/4.3

SM/Resp.4.3


DC/Dir. Serv.

MG/Dir. Ger.



Nerina Dirindin

WD



09
19 APR 2006

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALI

ALLEGATO 1

| Consistenza (minimo) | Consistenza (massimo) | Campione da prelevare |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 22 | tutti |
| 23 | 24 | 23 |
| 25 | 25 | 24 |
| 26 | 26 | 25 |
| 27 | 27 | 26 |
| 28 | 28 | 27 |
| 29 | 30 | 28 |
| 31 | 31 | 29 |
| 32 | 32 | 30 |
| 33 | 34 | 31 |
| 35 | 35 | 32 |
| 36 | 36 | 33 |
| 37 | 38 | 34 |
| 39 | 39 | 35 |
| 40 | 41 | 36 |
| 42 | 43 | 37 |
| 44 | 44 | 38 |
| 45 | 46 | 39 |
| 47 | 48 | 40 |
| 49 | 50 | 41 |
| 51 | 52 | 42 |
| 53 | 54 | 43 |
| 55 | 56 | 44 |
| 57 | 58 | 45 |
| 59 | 60 | 46 |
| 61 | 62 | 47 |
| 63 | 65 | 48 |
| 66 | 67 | 49 |
| 68 | 70 | 50 |
| 71 | 73 | 51 |
| 74 | 76 | 52 |
| 77 | 79 | 53 |
| 80 | 82 | 54 |
| 83 | 86 | 55 |

| Consistenza (minimo) | Consistenza (massimo) | Campione da prelevare |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 87 | 89 | 56 |
| 94 | 97 | 58 |
| 98 | 102 | 59 |
| 103 | 106 | 60 |
| 107 | 112 | 61 |
| 144 | 151 | 67 |
| 152 | 160 | 68 |
| 161 | 169 | 69 |
| 170 | 180 | 70 |
| 181 | 191 | 71 |
| 192 | 204 | 72 |
| 205 | 219 | 73 |
| 220 | 235 | 74 |
| 236 | 254 | 75 |
| 255 | 276 | 76 |
| 277 | 301 | 77 |
| 302 | 330 | 78 |
| 331 | 365 | 79 |
| 366 | 408 | 80 |
| 409 | 461 | 81 |
| 462 | 529 | 82 |
| 530 | 618 | 83 |
| 619 | 740 | 84 |
| 741 | 920 | 85 |
| 921 | 1208 | 86 |
| 1209 | 1746 | 87 |
| 1747 | 2000 | 88 |
| > | 2000 | 89 |



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

ALLEGATO 2**MODALITA' DI ESTRAZIONE CAPI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO****1. Il campionamento casuale all'interno dell'allevamento deve essere praticato nel seguente modo:**

- Racchiudere l'intero gruppo di animali da cui estrarre il campione in un unico recinto;
- Far uscire ad uno ad uno i capi dal recinto attraverso un passaggio obbligato;
- Dividere il numero totale di animali del gruppo da campionare (N), per il numero di capi da prelevare (n) secondo la formula N/n ;
- Ad esempio, in un gruppo di 319 capi devono essere prelevati 73 capi, il valore ottenuto sarà quindi $319/73 = 3$
- Il valore ottenuto indica che si deve sottoporre a prelievo ogni 3° animale che passa attraverso il passaggio obbligato.
- Prima di iniziare dobbiamo estrarre a caso quale, tra i primi tre, sarà il soggetto che inizierà la serie.
- Per questo scopo devono essere preparati tre biglietti che verranno estratti a caso, e il numero estratto (1, 2 o 3) indicherà l'animale che inizierà la serie dei prelievi.

2. Oppure:

- Trascrivere le matricole dei capi del gruppo da campionare in altrettanti foglietti di carta;
- Riporre i foglietti in un contenitore e mescolare con cura;
- Estrarre un numero di foglietti uguale al numero degli animali da campionare;
- I soggetti "estratti" saranno selezionati dal gruppo e sottoposti a campionamento.

3. Oppure:

- Trascrivere su un foglio le matricole dei capi del gruppo da campionare, ed assegnare a ciascuno un numero progressivo;
- Utilizzare a questo punto:
 - Una tavola di numeri casuali, scegliendo un numero complessivo pari ai capi da sottoporre a prelievo;
 - Un computer che generi una serie di numeri casuali, pari al numero di capi da sottoporre a prelievo;
- In entrambi i casi, ai numeri casuali scelti, corrisponderanno i capi contraddistinti dalla matricola relativa.

